



# COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Ordinaria	SEDUTA Pubblica	Prima
--------------------	-----------------	-------

<b>N° 22</b> <b>Del 28/07/2020</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020.</b>
---------------------------------------	--

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,

<b>FERDINANDI Gioacchino</b>	<b>SI</b>	<b>RICCARDI Maurizio</b>	<b>SI</b>
<b>CAPUANO Leonardo</b>	<b>SI</b>	<b>COSTA Ermelinda</b>	<b>SI</b>
<b>TOMASSI Marialisa</b>	<b>SI</b>	<b>SPIRIDIGLIOZZI Luciano</b>	<b>NO</b>
<b>MASSARO Donatella</b>	<b>SI</b>	<b>LIA Emanuela</b>	<b>SI</b>
<b>DE BERNARDIS Vincenza</b>	<b>NO</b>		
<b>D'ALESSANDRO Valerio</b>	<b>SI</b>		
<b>DI PALMA Nunzio</b>	<b>SI</b>		
<b>SPIRIDIGLIOZZI Elena</b>	<b>SI</b>		
<b>CERRITO Carlo</b>	<b>SI</b>		

Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assume la presidenza la Dott.ssa MASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. RICCIO Rita.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

=====

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data : 22/07/2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio

=====

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data : 22/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio

**Il Consigliere Comunale Carlo Cerrito** illustra l'argomento iscritto all'odg evidenziando che detto piano è stato predisposto in conformità alla delibera ARERA che ha dettato un nuovo modo del calcolo dei costi. Si sono attuate delle riduzioni tariffarie sia per le tariffe domestiche che per quelle non domestiche.

Interviene il Consigliere Lia Emanuela che afferma che l'osservanza alla delibera ARERA è un obbligo di legge e che nel complesso la riduzione complessiva è di appena € 25.000,00.

Il Consigliere Cerrito precisa che il costo della riduzione tariffaria è stato finanziato con fondi di bilancio comunale, va necessariamente preso atto che la maggioranza nonostante le ristrettezze economiche di questo esercizio finanziario è riuscito ad attuare una riduzione della tassazione anche se non consistente su tutte le categorie di utenza.

Interviene il vice-sindaco che evidenzia come l'attestazione in percentuale delle riduzioni è puntualmente riportata nei prospetto indicato in proposta di delibera.

Il Consigliere Riccardi consegna una "proposta di adozione al Consiglio Comunale dell'art. 118 del decreto rilancio".

Il Consigliere Avv. Carlo Cerrito riferisce che la proposta presentata dal gruppo consiglieri di minoranza Riccardi - Lia al momento non può essere accolta in quanto ancora l'art.118 richiamato non è legge, quindi il consiglio non può esprimersi su qualcosa che al momento è suscettibile di modifiche in sede di conversione del decreto Rilancio.

Il Consigliere Costa annuncia la dichiarazione di voto: " apprezziamo la riduzione della tariffa anche se si poteva fare di più tutti hanno risentito della pandemia particolarmente le attività commerciali era auspicabile un'esenzione di qualche mese della tassazione per questo mi astengo dalla votazione.

**Dopo di che,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si riporta integralmente:**

### **"IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Propone**

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei"*

*capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a)-costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b)-costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c)componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a)-una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b)-una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c)-eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai

sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Rilevato che l'epidemia causata dal COVID 19 ha fatto registrare un cambiamento repentino e drammatico dell'intera Nazione sotto tutti gli aspetti (economico-sanitario- sociale) con continui interventi normativi e differimenti dei termini di scadenza di tutti gli adempimenti fiscali previsti nell'esercizio 2020;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € . 1.004.686,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

-la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

-la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del

confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Ritenuto per quanto sopra di Approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto:

- della deliberazione dell'ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF- ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo di emergenza;

-del D.P.C.M del 22 marzo 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" in cui sono state adottate misure di sospensione dell'attività produttive industriali e commerciali con specifico riferimento ai Codici ATECO;

Ritenuto di prevedere un'apposita agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente sulla parte *variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso*;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.004.686,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2020, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 25.922,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio 2020 all'intervento 20.03.1.0109 "Compensazione minori entrate da ruolo TARI - COVID 19";

*Considerato che:*

-la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

-la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

-per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

-il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.004.686,00 e comprende i costi fissi, pari al 34% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 66%, considerando che al fine di calmierare la variazione tariffaria complessiva si è proceduto ad effettuare un passaggio da TV a TF, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Autorità, art. 3.1 MTR;

-l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

-la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche che il Comune di Piedimonte San Germano ha adottato per l'anno 2020 risulta essere nella misura del 39% per le utenze domestiche e del 61% per le utenze non domestiche;

-che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei

rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nell'allegato P.E.F.;

Dato atto che i coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegare al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 ed della delibera ARERA n. 158/2020;

Visto l'art. 27 del vigente Regolamento I.U.C., che stabilisce il versamento del tributo TARI a favore in n. 3 rate aventi cadenza bimestrale oppure in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata ed allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dall'Agente di Riscossione che risulta essere Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), giusta delibera di C.C. n. 37 del 27.07.2017;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., che testualmente recita:

-A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 71 del 15/07/2020 ad oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 e determinazione delle tariffe TARI anno 2020;

Preso atto del verbale della Commissione consiliare Bilancio e Sviluppo Economico del 21 luglio 2020;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 25.06.2020;

Visto il Regolamento per la Riscossione coattiva delle Entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 25.06.2020;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 22/04/2014 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

#### DELIBERA

1-Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2020 sulla base della determinazione dei costi indicati dal gestore Unione Cinque Città, in aggiunta ai costi propri dell'Ente;

2-di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI determinate con il PEF 2020 che sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

**TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI**

<b>Tariffa al mq. per famiglie con</b>	<b>PARTE FISSA</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>
a) una persona	0,38927	45,20528
b) due persone	0,39144	72,32845
c) tre persone	0,36935	90,41057
d) quattro persone	0,39832	117,53374
e) cinque persone	0,42367	144,65691
f) sei o più persone	0,44540	167,25955

**TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI**

<b>Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PARTE FISSA.</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,33052	0,71678
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,28175	0,60895
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,43889	0,94514
6	Esposizioni, autosaloni	0,30343	0,64954
7	Alberghi con ristorante	0,86152	1,86109
8	Alberghi senza ristorante	0,64478	1,39296
9	Case di cura e riposo	0,79650	1,71900
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,79650	1,71900
12	Banche ed istituti di eredito	1,08367	1,90296
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,66104	1,42849
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,78024	1,67587
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,54183	1,26864
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,86152	1,85602
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,53100	1,14177
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,53642	1,15446
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,68271	1,46908
20	Attività industriali con	0,67512	1,45640



3) Ritenuto di prevedere un'apposita agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente sulla parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, in applicazione alla delibera ARERA 158/2020 e al D.P.C.M. del 22.03.2020;

4) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 25.922,00, che trovano copertura nello stanziamento di Bilancio 2020 all'intervento 20.03.1.0109 "Compensazione minori entrate da ruolo TARI - COVID 19";

5) di revocare la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28.04.2020 ad oggetto: "Tari 2020- Disposizioni di pagamento in acconto-conferma tariffe anno 2019", per le motivazioni espresse in premessa;

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;"

**Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio Finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**

**Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;**

Con il seguente risultato di votazione, reso per alzata di mano:

PRESENTI	N° 11(undici)
ASSENTI	N° 02(due)(De Bernardis Vincenza, Spiridigliozi Luciano)
VOTI FAVOREVOLI	N° 10(dieci)
VOTI CONTRARI	N° 0
ASTENUTI	N° 01(uno)(Costa Ermelinda)

#### DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario, come illustrata e riportata in premessa;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI	N° 11(undici)
ASSENTI	N° 02(due)(De Bernardis Vincenza, Spiridigliozi Luciano)
VOTI FAVOREVOLI	N° 10(dieci)
VOTI CONTRARI	N° 0
ASTENUTI	N° 01(uno)(Costa Ermelinda)

**Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to MASSARO Donatella

**IL Segretario Comunale**  
F.to RICCIO Rita

**E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge**

**Il Responsabile del Servizio**  
**Annabruna Gelfusa**

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.**

**Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.**

**IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE**  
**F.to Annabruna Gelfusa**

---

---

---

**Il presente atto diviene esecutivo in data 28/07/2020**

**La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.**

**Il Resp. del Serv. Segr. Generale**  
**F.to Annabruna Gelfusa**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 28/07/2020